



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 65 del 29/09/2015

## SERVIZIO FINANZIARIO

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
346	29/09/2015	Dipendente Matricola n.5 – Astensione congedo parentale retribuito al 100% periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.24 del 25.09.2015 di approvazione del bilancio di Previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015- 2017 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017, del bilancio di Previsione *armonizzato 2015 – 2017* di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n.43 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazielli, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

PREMESSO che la dipendente identificata con matricola n.5 con nota protocollo n. 2737/2015 del 25.09.2015, ha avanzato richiesta volta ad ottenere l'ammissione al congedo parentale per il proprio figlio nato il 5/05/2015, per il periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015 retribuito al 100%, comunicando che l'altro genitore non usufruirà del congedo parentale, come si evince dalla dichiarazione resa dalla stessa;

VISTO il Decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art.1, commi 8 e 9 della legge delega n.183 del 2014, il quale ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità di cui al D. Lgs. n.151/2001 tra i quali gli artt.32, 34 e 36, relativi al congedo parentale;

CONSIDERATO che detto decreto legislativo estende le tutele genitoriali per maternità e paternità previste dal Dlgs 151/2001 ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, lettera a), che modifica l'art. 32 del D.Lgs. n. 151 /2001 ed amplia ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale;

- l'art.9, che modifica l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 ed eleva ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione;

- sposta fino all'ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell'indennità in caso di redditività individuale minima;

- riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale (art. 7 lettera c);

RILEVATO che il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 trova applicazione in via sperimentale per il solo anno 2015 e con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno;

VISTO l'art. 32 (Congedo parentale) del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 quale "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53", come modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 che disciplina i seguenti:

- comma 1 "*Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: " lett. a) "alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi... lett. b) "al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi .....*";
- comma 4 "*Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

VISTO il successivo art. 34 (Trattamento economico e normativo), il quale dispone:

- comma 1: "*Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ...omissis*";
- comma 5: "*I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.*"

VISTO altresì l'art. 17 del CCNL dei dipendenti dagli Enti Locali stipulato il 14/09/2000 al comma 5 dispone:

- "*nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7 comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose, o dannose per la salute, e che i rimanenti 5 mesi saranno ridotti del 70%*";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Vista e considerata, la circolare INPDAP 12.03.2001 n. 11 "Trattamenti di fine servizio (Indennità di buona uscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto" secondo cui il congedo in argomento è utile ai fini della quiescenza, ed è valutabile sia ai fini del T.F.S. sia ai fini del T.F.R.

VISTO l'art. 17 del CCNL 14/09/2000 "Congedi dei genitori ", in particolare i commi 5 e 7;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli EE.LL.);

VISTI lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli artt. 32 e 34 così come modificati dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs 80 del 15 giugno 2015;

VISTI i C.C.N.L. vigenti;

## **DETERMINA**

DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

DI ACCOGLIERE la richiesta di beneficiare dei congedi previsti dal T.U. sulla maternità D.Lgs 151/2001, avanzata dal dipendente identificata con matricola n.5, in particolare del congedo parentale retribuito al 100% per il proprio figlio nato il 5/05/2015, per il periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 35 del D.Lgs. n.151/2001, dell'art.17 CCNL EE.LL. del 14.09.2000 e dell'art.5 del CCNL EE.LL. del 09.05.2006;

DI PRENDERE ATTO che la dipendente usufruirà del predetto congedo parentale retribuito al 100%, così come richiesto, nel periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt.32 e 34 del D. Lgs. 26 Marzo 2001 n.151 il predetto congedo parentale nel periodo dal 5.10.2015 al 03.11.2015 è interamente retribuito, come disposto dall'art. 17 comma 5° del CCNL del 14.09.2000;

DI COMPUTARE detto periodo nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

**IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO FINANZIARIO**  
Rag. Cinzia Orazietti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/09/2015

Ussassai, 29/09/2015

<b>L'Addetto alle Pubblicazioni:</b>
<b>Rag. Roberta Guaraldo</b>